Spedizione in abbonamento postale — Anno 90° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 16 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1949, n. 206.

Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella, allegato *A*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire settecentocinquantamila ».

Art. 3.

L'art. 19 della legge tributaria sulle successioni, approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra, l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento è ridotta della metà ».

« Il beneficio della riduzione è limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª della tabella allegata alla presente legge, nonchè alle successioni devolute ai nipoti « ex fratre » chiamati alla eredità per diritto di rappresentazione ».

« La riduzione non si applica per i beni che nella prima delle due successioni siano stati del tutto esenti da imposta ».

« Qualora l'eredità comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione, anche beni di diversa provenienza, la riduzione di cui ai commi precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione ».

Art. 4.

Dopo il quinto comma dell'art. 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono aggiunti i seguenti:

« I debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti di qualsiasi categoria derivanti da stipendi, salari ed accessori, nonchè dai contributi sugli stessi e dalle indennità di anzianità, di licenziamento e di ogni altra natura, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario, limitatamente all'ammontare dovuto in base alla retribuzione e all'anzianità godute all'atto della apertura della successione, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e anche se liquidati posteriormente ».

« A questo effetto, tra i libri di commercio previsti dal quinto comma del presente articolo si intendono compresi il libro matricola e il libro paga o stipendi, vidimati e tenuti a norma di legge ».

« Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche amministrazioni ».

Art. 5.

I primi quattro commi dell'art. 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai debitori delle imposte di successione e di consolidazione di usufrutto che riguardino valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse è concesso, a loro domanda, di eseguire il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corresponsione dell'interesse scalare del 5 per cento ».

« Eguale beneficio e alle stesse condizioni è concesso per il pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali e delle eventuali sopratasse ».

« E' in facoltà dell'Amministrazione di concedere eguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle imposte ed eventuali sopratasse che si riferiscono ad altri valori mobiliari ».

« A tutela del credito dilazionato dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari, nonchè assunta ogni altra idonea garanzia a giudizio dell'Amministrazione ».

« In tutti i casi resta fermo il privilegio che, a norma dell'art. 68 di questa legge, compete all'Erario su tutti i beni ereditari. Tale privilegio viene esteso a tutto il periodo della dilazione fino al pagamento del debito e degli interessi relativi ».

« La dilazione dovrà in ogni caso risultare da atto scritto. Quando l'atto sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, il debitore non incorre nella sopratassa di tardivo pagamento ».

« Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonchè tutte le spese conseguenziali sono a carico dei debitori ».

« La porzione dell'imposta dilazionabile si determina nel modo indicato dall'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1902, n. 114 ».

Art. 6.

Nel caso di sostituzione fedecommissaria la imposta di successione nei confronti dell'erede istituito è commisurata sul valore della piena proprietà dei beni che formano oggetto della sostituzione ed è dovuta in ragione della metà se l'istituito non ha compiuto cinquanta anni e del quarto se li abbia compiuti.

Se l'istituito consegue nella successione anche beni liberi da vincolo fedecommissario, l'imposta relativa ai beni oggetto della sostituzione, riducibile ai sensi del comma precedente, è rappresentata da una quota del carico totale dell'imposta di successione, proporzionale al valore dei beni gravati dal vincolo.

Alla morte del primo chiamato, anche se avvenuta entro i termini previsti dal precedente art. 3, l'erede sostituito deve la normale imposta sull'intero valore che i beni hanno al tempo in cui ha luogo la devoluzione.

Quando la devoluzione non ha luogo, l'istituito o i suoi eredi sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'intero valore dei beni al tempo della morte del testatore, dedotto quanto fu pagato a norma del primo comma del presente articolo.

L'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario è dovuta per intero al momento dell'apertura della successione del testatore.

Le norme contenute nel presente articolo valgono anche per il caso di legato e per il caso di donazione previsto nell'art. 795 del Codice civile.

L'avvenuta o la mancata devoluzione deve essere denunziata entro il termine di quattro mesi allo stesso ufficio che ebbe a ricevere la denunzia di successione o ebbe a registrare l'atto di donazione. Il termine decorre dal giorno della morte dell'istituito o dal giorno del-

l'evento che ha reso impossibile la devoluzione al sostituito. Valgono per tale denunzia tutte le norme e le sanzioni previste, per la presentazione della denunzia di successione, dal testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni.

Alla riscossione delle imposte previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 68 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

Art. 7.

Il comma secondo dell'art. 46 della legge tributaria sulle successioni, approvato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Del pari sono ammesse in deduzione dall'asse ereditario le spese funerarie, purchè risultino da regolari quietanze; la deduzione è ammessa però nella misura massima di lire 40.000 ».

Art. 8.

L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino a L.	1.000.000			1 %
da »	1.000.001	a L.	2.500.000	2 %
da »	2.500.001	a »	5.000.000	3 %
da »	5.000.001	a »	10.000.000	6 %
da »	10.000.001	a »	15.000.000	9 %
da »	15.000.001	a »	25.000.000	12 %
da »	25.000.001	a »	50.000.000	16 %
da »	50.000.001	a »	75.000.000	20 %
da »	75.000.001	a »	100.000.000	25 %
da »	100.000.001	a »	250.000.000	29 %
da »	250.000.001	a »	500.000.000	32 %
oltre »	500.000.000			35 %

« L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000 ».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi:

« Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite l'imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni ».

« In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta può superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario ed i tre milioni ».

« Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario ».

« Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione ».

Art. 10.

Salvo quanto è disposto dal successivo art. 12 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fedecommissarie che avranno luogo o verranno a mancare a partire dal giorno in cui la legge stessa entrerà in vigore, nonchè alle donazioni che saranno stipulate a partire dallo stesso giorno.

L'esonero a favore degli enti morali stabilito con la modifica disposta dal precedente art. 9 è applicabile anche alle liberalità anteriori alla presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate.

Gli eredi e i legatari che, a norma del precedente art. 5, avrebbero avuto diritto alla dilazione dell'imposta relativa a titoli azionari caduti in successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dalla sopratassa di tardivo pagamento eventualmente applicata a loro carico e non ancora soddisfatta, a condizione che, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sottoscrivano l'atto di dilazione e prestino le garanzie prescritte.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476.

Art. 11.

Le donazioni o liberalità fatte per atti in forma pubblica o privata presentati alla registrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e non potute accettare per causa di forza maggiore dipendente da eventi bellici, sono soggette al regime tributario in vigore alla data di presentazione alla registrazione degli atti sopra indicati quando l'accettazione sia stata effettuata entro i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 12.

Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonchè dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Amministrazione cesserà al compimento dell'anno dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Tabella delle imposte di successione e di donazione

GRADO DI PARENTELA tra l'autore della successione e gli eredi e legatari	Scaglioni in milioni di lire											
	fino a 1	da oltre 1 fino a 2,5	da oltre 2,5 fino a 5	da oltre 5 fino a 10	da oltre 10 fino a 15	da oltre 15 fino a 25	da oltre 25 fino a 50	da oltre 50 fino a 75	da oltre 75 fino a 100	da oltre 100 fino a 250	da oltre 250 fino a 500	oltre 500
	Imposta proporzionale per ogni cento lire											
1. — Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti . . .	1	2	3	6	9	12	16	20	25	29	32	35
2. — Tra coniugi .	2	3	4	8	12	16	20	25	30	34	37	40
3. — Tra fratelli e sorelle	3	5	8	16	22	28	34	41	48	54	57	60
4. — Tra zii e nipoti	5	8	12	19	25	32	41	51	60	64	67	70
5. — Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei	15	20	25	40	46	52	60	70	74	77	79	80

Il Ministro per le finanze: VANONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 207.

Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » in Parma.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, viene approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » in Parma che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato col regio decreto 15 maggio 1939, n. 773.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1949.

Composizione presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del Comitato per l'esame dei verbali relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, riguardante la costituzione presso ciascun Ministero e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo di un Comitato per esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi, ed altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Corte dei conti, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è composto come segue:

1) Mauro dott. Benedetto, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Isaija dott. Benedetto, ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato, membro in rappresentanza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

3) Valentini rag. Ezio, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, membro in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1949
Registro Presidenza n. 23, foglio n. 321. — FERRARI
(1728)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1949.

Inefficacia di n. 50 azioni della Società anonima italiana « Demag », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 21 gennaio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1949 e nei quotidiani: « Il Sole » e « Il nuovo corriere della sera » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima italiana « Demag » con sede in Milano affidandone l'incarico al sequestratario rag. Giacomo De Palma;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta:

a) che è stato negato il visto a n. 3 azioni, depositate presso le casse sociali a garanzia dell'operato degli amministratori, intestate e pertinenti a persone di nazionalità tedesca residenti in Germania;

b) che non sono state presentate al visto n. 47 azioni che, da accertamenti eseguiti, risultano intestate e pertinenti a persone di nazionalità tedesca residenti in Germania;

Rilevato che contro il diniego del visto non è stato presentato alcun reclamo al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti n. 50 azioni della Società anonima italiana « Demag » con sede in Milano:

a) n. 3 azioni depositate presso le Casse sociali a garanzia dell'operato degli amministratori, alle quali è stato negato il visto perchè intestate e pertinenti a persone di nazionalità tedesca residenti in Germania e precisamente:

n. 1 azione rappresentata dal certificato n. 1 intestata e pertinente alla « Demag A. G. », Duisburg;

n. 1 azione rappresentata dal certificato n. 2 intestata e pertinente come sopra:

n. 1 azione rappresentata dal certificato n. 3 intestata e pertinente come sopra;

b) n. 47 azioni non presentate al visto e che da accertamenti eseguiti sono risultate intestate e pertinenti a persone di nazionalità tedesca residenti in Germania e precisamente:

n. 2 azioni rappresentate dal certificato n. 4 intestate e pertinenti alla « Demag A. G. », Duisburg;

n. 15 azioni rappresentate dal certificato n. 5 intestate e pertinenti come sopra;

n. 1 azione rappresentata dal certificato n. 6 intestata e pertinente come sopra;

n. 4 azioni rappresentate dal certificato n. 7 intestate e pertinenti come sopra;

n. 5 azioni rappresentate dal certificato n. 8 intestate e pertinenti come sopra;

n. 5 azioni rappresentate dal certificato n. 9 intestate e pertinenti come sopra:

n. 5 azioni rappresentate dal certificato n. 10 intestate e pertinenti come sopra;

n. 5 azioni rappresentate dal certificato n. 11 intestate e pertinenti come sopra;

n. 5 azioni rappresentate dal certificato n. 12 intestate e pertinenti come sopra;

In luogo delle azioni suddette la Società anonima italiana « Demag » rilascerà nuovi titoli non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci e che sotto la vigilanza del sequestratario saranno fatti depositare alla Banca d'Italia sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1949

Il Ministro: PELLA

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1949.

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per recipienti contenenti liquori o spirito non denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200;

Decreta:

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato, sia metallici sia in fascette, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1773, sono sostituiti da quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

I contrassegni di Stato indicati al precedente articolo sono validi oltre che per i recipienti contenenti liquori anche per la identificazione dei recipienti contenenti spirito non denaturato di cui all'art. 20 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Art. 3.

E' consentito l'impiego dei contrassegni di vecchio tipo fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 4.

Il prezzo di ogni contrassegno di Stato sia metallico sia in fascette è fissato in L. 4 per i contrassegni di taglio fino a 1/4 di litro e in L. 10 per quelli di taglio superiore.

Il prezzo di cui sopra verrà applicato ai contrassegni che verranno consegnati dagli uffici agli imbottigliatori dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1949
Registro Finanze n. 5, foglio n. 273. — BENNATI

(1694)

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori o spirito non denaturato

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori o spirito non denaturato

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 aprile 1949.

Proroga della gestione commissariale del comune di Campagna (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 dicembre 1948, veniva sciolto il Consiglio comunale di Campagna, ma il commissario straordinario colonnello Giuseppe Gentile, nominato con lo stesso decreto, per sopraggiunta infermità, non potè assumere l'ufficio per cui solo in data 19 gennaio 1949, potè essere data esecuzione al decreto Presidenziale affidandosi la temporanea amministrazione del Comune, quale commissario prefettizio, al rag. Giovanni Bruno, funzionario dell'Intendenza di finanza a riposo, a cui, con decreto in data 8 febbraio 1949 del Presidente della Repubblica, veniva conferita la nomina a commissario straordinario.

Fin dall'inizio della sua attività, il commissario ha dovuto affrontare la grave situazione finanziaria dell'Ente, determinata dal malgoverno della disciolta Amministrazione, la quale nessun provvedimento aveva adottato per ridurre le spese ed incrementare le entrate, che anzi, allorchè la situazione era già più che critica, aveva assunto in servizio altro personale ed effettuati acquisti non necessari di importo rilevante, mentre non riusciva da ben cinque mesi a corrispondere gli assegni al personale, che spesso minacciava di astenersi dal lavoro.

Il commissario, nell'intento di diminuire sensibilmente il disavanzo, che al 31 dicembre 1948 poteva valutarsi in circa 20 milioni di lire, ha attuato e predisposto una serie di provvedimenti atti a normalizzare, nei limiti di tempo indispensabile, l'attuale incresciosa situazione.

Primo tra i provvedimenti attuati, l'accertamento dell'imposta di famiglia; è stata compilata la matricola, sono state eseguite le notifiche in modo di porre in riscossione, con la prossima rata, il ruolo, per un ammontare quadruplo di quello riscosso nel 1948.

Altri provvedimenti sono in corso di attuazione per l'assestamento della finanza comunale e cioè l'appalto della gestione delle imposte di consumo e del taglio di un bosco comunale, la revisione dell'imposta sul bestiame e della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Contemporaneamente, il commissario ha in corso una rigorosa revisione della pianta organica dei dipendenti comu-

nali e dei relativi assegni, nonchè delle passività del Comune, per cui ha iniziato trattative intese ad ottenere delle congrue riduzioni.

La necessità di attuare i numerosi ed importanti provvedimenti in corso di elaborazione, esige che i poteri del commissario siano prorogati.

Ho pertanto disposto, con decreto in data odierna, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la proroga per tre mesi della gestione commissariale del citato Comune.

Salerno, addì 14 aprile 1949

Il prefetto: LI VOTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 dicembre 1948, con il quale si disponeva lo scioglimento del Consiglio comunale di Campagna e la nomina di un commissario straordinario al Comune;

Considerato che detto commissario ha assunto l'ufficio il 19 gennaio 1949, per cui il 19 aprile 1949 scade il periodo di tre mesi previsto per le gestioni commissariali dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la opportunità di prorogare i poteri del commissario per esigenze amministrative, e in particolare per poter portare a termine l'opera intrapresa per la normalizzazione della finanza comunale;

Visti il citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Campagna è prorogata, per i motivi suddetti, di tre mesi, a decorrere dal 19 aprile 1949.

Salerno, addì 14 aprile 1949

Il prefetto: LI VOTI

(1802)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 febbraio 1949, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sebastiano Drago, Console generale onorario di Honduras a Roma.

(1731)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dal Ministero del commercio con l'estero secondo la situazione al 1° gennaio 1949.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(1735)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6284 in data 5 maggio 1949, è stata prorogata fino al 27 luglio 1949 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Massa Carrara, affidata al commissario avv. Giuseppe Barberi.

(1714)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 108

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 14 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,70
Id. 3,50 % 1902	72,20
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,575
Redimibile 3,50 % 1934	76,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,05
Id. 5 % 1936	95,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,065
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,975
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 14 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 3 posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo in Roma, nei giorni 20, 21 e 22 giugno 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 129. — LAMICELA

(1765)

Diario delle prove scritte del concorso a settanta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 24 maggio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a settanta posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dello Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo in Roma il giorno 13 giugno 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 130. — LAMICELA

(1764)

Diario delle prove scritte di concorsi indetti con decreti Ministeriali 5 ottobre 1948, pubblicati nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» in data 29 dicembre 1948, n. 302.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i decreti Ministeriali in data 5 ottobre 1948, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1948, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi:

1) concorso per esami a trentadue posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*) in prova nel ruolo centrale del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

2) concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

3) concorso per esami a sedici posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

4) concorso per esami a quindici posti di vice-coadiutore (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo centrale del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

5) concorso per esami a trentadue posti di segretario aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

6) concorso per esami a settantadue posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

7) concorso per esami a centottantaquattro posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

8) concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) in prova nel ruolo centrale del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi indicati nelle premesse avranno luogo in Roma, nei giorni di seguito indicati:

1) concorso per esami a trentadue posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, 27 e 28 maggio 1949;

2) concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 3ª classe (grado 11, gruppo *A*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, 30 e 31 maggio 1949;

3) concorso per esami a sedici posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, 3 e 4 giugno 1949;

4) concorso per esami a quindici posti di vice-coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, 6 e 7 giugno 1949;

5) concorso per esami a trentadue posti di segretario aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, 8 e 9 giugno 1949;

6) concorso per esami a settantadue posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, 10 e 11 giugno 1949;

7) concorso per esami a centottantaquattro posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, 14 giugno 1949;

8) concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, 15 giugno 1949;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 130. — LAMICELA

(1763)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso per titoli a duecento posti di alunno d'ordine negli Uffici del registro, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 in data 14 febbraio 1949, a pag. 8, colonna 1ª, art. 1, n. d'ordine 712, in luogo di «Minicucci» leggasi: «Minicuci»; a pag. 13, colonna 2ª, articolo 2, n. d'ordine 27, in luogo di «De Tullio Gaetano di Gaetano», leggasi: «De Tullio Gaetano fu Nicolangelo»; a pagina 14, colonna 1ª, art. 2, n. d'ordine 65, in luogo di «Montorfano Luigi di Camillo», leggasi: «Montorfano Luigi fu Giuseppe»; a pag. 14, colonna 2ª, art. 2, n. d'ordine 88, in luogo di «Minicucci», leggasi: «Minicuci».

(1807)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.